

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di luglio alle ore nove e minuti quindici.

In Rovereto (TN) nel mio studio posto al primo piano della casa numero trenta di Via E. Bezzi.

Innanzitutto a me Dott. Orazio Marco Poma, Notaio in Rovereto ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

**E' PRESENTE**

- il signor **CERRA EMANUELE**, cittadino italiano, nato a Rovereto (TN) il giorno 27 ottobre 1982, codice fiscale CRR MNL 82R27 H612T, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta denominata "**EVOÈ!TEATRO**", di nazionalità italiana, con sede in Rovereto (TN), Via G.G. Ferrari n.13, codice fiscale 94038010222, partita iva 02223800224.

**Detto comparente della cui identità personale poteri e qualifica io Notaio sono certo**, previamente ammonito da me Notaio e perciò consapevole delle conseguenze penali dipendenti da una sua eventuale dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi degli artt. 3, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, di rivestire ad oggi la qualifica sopra indicata e che la delibera di data 8 maggio 2024 con la quale è stato nominato presidente non è stata revocata ed è tuttora valida ed efficace; detto comparente mi dichiara, altresì, che in questo giorno, luogo, ed ora, è qui riunita l'assemblea straordinaria della predetta associazione e mi richiede di redigerne il relativo verbale.

Io Notaio aderisco a tale richiesta e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Ai sensi dell'articolo 10 (dieci) del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea straordinaria il comparente signor **CERRA EMANUELE**, il quale, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara, constatata e dà atto:

- che sono qui presenti numero sette Associati su otto, e precisamente numero cinque associati in proprio e numero due associati a mezzo deleghe - che rimangono conservate agli atti della associazione e che il Presidente dichiara di aver controllato nella loro regolarità e validità - tutti identificati nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**";
- che del consiglio direttivo sono presenti, sé medesimo in qualità di Presidente, nonché Lorenzo Zanghielli in qualità di Vice presidente e Cerra Carmelo, come risulta anche dall'elenco sopra allegato sub "**A**";
- che non esiste l'Organo di Controllo data la mancanza delle altre condizioni di legge;

Registrato a Trento

il 11/07/2024

N. 16791

Serie 1T

Pagati €

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto sociale;

- che nessuno degli aventi diritto si è opposto o si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che l'assemblea è pertanto validamente costituita, legittimata ed idonea a discutere e deliberare in parte straordinaria, sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) **Proposta del nuovo Statuto sociale, modificato e integrato secondo le esigenze dell'Associazione nonché secondo le disposizioni della riforma del c.d. "Terzo Settore" - D. Lgs. n. 117 del 2017 ("Codice del Terzo Settore");**
- 2) **approvazione della perizia di stima;**
- 3) **delega al Presidente per apportare allo Statuto le modifiche richieste dalle competenti autorità e dalla legge e per effettuare tutte le formalità per l'iscrizione al RUNTS con personalità giuridica;**
- 4) **Delibere connesse e consequenziali.**

#### **DISCUSSIONE**

Il presidente passa alla trattazione congiunta dei punti posti all'ordine del giorno, e propone all'assemblea di approvare un nuovo statuto sociale modificato ed integrato anche in recepimento alla legge di riforma del c.d. "Terzo Settore".

Il presidente passa quindi ad esporre in dettaglio le innovazioni sostanziali che verrebbero apportate dal nuovo Statuto. Io notaio procedo, quindi, a dare integrale lettura del nuovo testo di statuto sociale al componente e all'assemblea; detto statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

#### **DELIBERA**

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, udita la lettura del nuovo statuto sociale, dopo breve discussione, in modo palese e per alzata di mano, alla presenza di sette Associati, con sette voti favorevoli con zero voti contrari con zero astenuti per come dichiara lo stesso Presidente,

#### **delibera**

- di approvare il nuovo statuto sociale modificato ed integrato anche in recepimento alla legge di riforma del terzo settore (D.lgs. 117/2017), nel testo letto dal Presidente.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione congiunta degli altri punti posti all'ordine del giorno. Illustra, pertanto, all'assemblea la perizia di stima di data 10 luglio 2024, asseverata con giuramento in data 10 luglio 2024 innanzi a me Notaio, rep. n. 14.149, aggiornata al 31 (trentuno) maggio 2024 (duemilaventiquattro) redatta, ai sensi dell'art. 22 T.U. Enti del terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e s. m. e i.) dal dott. LEONARDI GIANLUCA, nato a Trento (TN) il giorno 5 giugno 1977, domiciliato in Trento (TN), via Don Leone Serafini n.1, codice fiscale LNR GLC 77H05 L378F, nominato revisore contabile con D.M. 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 17 luglio 2012 (numero di

iscrizione: 166606), iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Trento e Rovereto al numero 637/A, che al presente verbale si allega sotto la lettera "C", al fine di permettere la verifica della sussistenza del patrimonio minimo richiesto ai sensi dell'art. 22 T.U. Enti del terzo Settore per l'acquisizione della personalità giuridica (D.lgs. 117/2017 e s. m. e i.).

**DELIBERA**

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, udita la lettura del nuovo statuto sociale, dopo breve discussione, in modo palese e per alzata di mano, alla presenza di sette Associati, con sette voti favorevoli con zero voti contrari con zero astenuti per come dichiara lo stesso Presidente,

**delibera**

- di approvare la perizia di stima di data 10 (dieci) luglio 2024 (duemilaventiquattro), asseverata con giuramento in data 10 (dieci) luglio 2024 (duemilaventiquattro) innanzi a me Notaio, rep. n. 14.149, aggiornata al 31 (trentuno) maggio 2024 (duemilaventiquattro), redatta, ai sensi dell'art. 22 T.U. Enti del terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e s. m. e i.) dal dott. il dott. **LEONARDI GIANLUCA**, nato a Trento (TN) il giorno 5 giugno 1977, domiciliato in Trento (TN), via Don Leone Serafini n.1, codice fiscale LNR GLC 77H05 L378F, nominato revisore contabile con D.M. 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 17 luglio 2012 (numero di iscrizione: 166606), iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Trento e Rovereto al numero 637/A, che al presente verbale è allegata sub. "C", al fine di permettere la verifica la sussistenza del patrimonio minimo richiesto ai sensi dell'art. 22 T.U. Enti del terzo Settore ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica (D.lgs. 117/2017 e s. m. e i.);

- di delegare il Presidente pro-tempore ad effettuare e porre in essere tutte le formalità e gli adempimenti per l'iscrizione al RUNTS con personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore dieci e minuti quaranta.

Si precisa che il Presidente, a norma di legge e di statuto, ha constatato la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea, ha verificato la regolarità delle deleghe, ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, ha diretto e regolato lo svolgimento dell'assemblea, ed accertato i risultati delle votazioni.

**Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato sub "A" e "C" dichiarando di averne piena, esatta ed integrale conoscenza.**

Spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto é esente da imposta di bollo ai sensi

dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Richiesto ricevo quest'atto scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su quattro pagine di un foglio e da me letto al comparente, **unitamente all'allegato statuto**, che lo approva e lo sottoscrive a norma di legge con me notaio alle ore dieci e minuti quarantacinque.

Firmato Emanuele Cerra

Orazio Marco Poma (l.s.)








Allegato "A" Rep. 14150/11060

ASSOCIAZIONE "EVOÈ!TEATRO"

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

10 LUGLIO 2024

FOGLIO PRESENZE

RIGHI GIANLUIGI	
CERRA ELENA	
CERRA ELENA per delega di CINZIA TONONI	
CERRA ELENA per delega di PATRIZIO GIARDINELLA	
ZANGHELLI LORENZO	
CERRA CARMELO	
CERRA EMANUELE	

Emanuele Cerra


Allegato "B" Rep. 14150/11060

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"EVOÈ!TEATRO"

Titolo I

Costituzione e scopi

**Art.1 - Denominazione-sede-durata**

1. L'Associazione denominata "**EVOÈ!TEATRO**", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rovereto (TN) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

**Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"**

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "**EVOÈ!TEATRO ETS**".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

**Art.2 - Attività di interesse generale**

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett.f) e i), come di seguito elencate e specificate:
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

### **Art.3 - Finalità e attività**

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e diffondere il teatro in tutte le sue forme e linguaggi diversi, in maniera che il teatro continui a favorire la crescita culturale e civile di tutta la popolazione stimolando nel pubblico il senso critico circa le varie tematiche teatralizzate;
- b) costituire e mantenere attiva una compagnia teatrale per proporre al pubblico spettacoli teatrali;
- c) fornire ai propri associati e ai terzi la possibilità di conseguire una sempre maggiore competenza e conoscenza pratica dell'arte teatrale in tutti i suoi variegati aspetti.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) produrre, promuovere e diffondere spettacoli teatrali in tutte le sue forme;
- b) promuovere ed organizzare rassegne, saggi, seminari, convegni e quant'altro attinenti all'attività teatrale;
- c) promuovere ed attuare collaborazioni fra le associazioni similari, a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- d) promuovere ed attuare intese fra le associazioni per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- e) promuovere corsi di formazione e aggiornamento riguardo alle discipline di: recitazione, regia, scenotecnica, illuministica, audio, costumi, trucco, nonché in tutti i settori che abbiano interesse per il teatro;
- f) adempiere ad ogni compito che venga ritenuto utile alla diffusione del teatro ed affiancare in tale attività iniziative promosse da Enti o Federazioni di dimensione Comunale, Provinciale, Regionale o Nazionale;
- g) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.4 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a crite-

ri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art.5 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiori di 16 anni e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art.6 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le ob-



bligazioni dell'associato minorenni.

#### **Art.7 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
  - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:
  - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  - b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

##### **Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

##### **Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

**Titolo IV**  
**Organi sociali**

**Art.11 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo tre deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve

indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi in presenza o con l'intervento in assemblea di alcuni associati mediante mezzi di telecomunicazioni (c.d. "modalità mista"), sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del

giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

#### **Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede con voto palese. Nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, le cui norme inderogabili sono sempre fatte salve, si procede con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti e nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

**Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

**Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in presenza anche in "modalità mista", secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è

presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;<sup>1</sup>
- o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure

necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

#### **Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del



presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo verrà integrato alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.22 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui

all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, in tal caso l'organo di controllo (qualora sia collegiale) deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.23 - L'organo di revisione**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **23-bis) Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'associazione risponde soltanto l'associazione col proprio patrimonio.

2. Gli amministratori, i direttori (generali), i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

### **Titolo V**

#### **I libri sociali**

### **Art.24 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

### **Titolo VI**

#### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art.26 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

#### **Art.27 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima

deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**Titolo VII**

**Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

**Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

**Titolo VIII**

**Disposizioni finali**

**Art.29 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.


Firmato Emanuele Cerra  
Orazio Marco Poma (l.s.)

---



fiducia ed in parte da me Notaio su *due* pagine di un foglio e da me Notaio letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive a norma di legge con me Notaio alle ore *noze e minuti dice.*

*Giulia Formil*

*Olaf*  *come*

PERIZIA GIURATA DI STIMA DEL  
VALORE PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
EVOE'! TEATRO

Via G.G. Ferrari, 13

38068 – Rovereto (TN)

Codice Fiscale **94038010222**

Partita Iva **02223800224**



alla data del 31 maggio 2024

ai sensi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the expert performing the valuation.

1  
Emmela Cerri

## **SOMMARIO**

<b>1. Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Svolgimento dell'incarico .....</b>	<b>3</b>
<b>3. L'Associazione da valutare.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1. Cenni storici, struttura giuridica e organizzazione attuale .....</b>	<b>5</b>
<b>3.2. L'attività svolta.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Finalità della valutazione .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Il criterio di valutazione adottato .....</b>	<b>7</b>
<b>6. La valutazione del patrimonio della Associazione Culturale EVOE! Teatro .....</b>	<b>7</b>



## 1. Premessa

Il sottoscritto Gianluca Leonardi, nato a Trento il 05/06/1977 residente a Trento, via Don Leone Serafini n. 1, codice fiscale LNRGLC77H05L378F Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto al n. 637/A dell'albo dei Commercialisti di Trento e Rovereto e al registro dei Revisori Legali al n. 166606;

### PREMESSO

di aver ricevuto l'incarico di procedere alla valutazione peritale, con riferimento alla data del 31 maggio 2024, dell'intero patrimonio della Associazione Culturale EVOE'! Teatro (da ora più semplicemente Associazione),

### DICHIARA

di essere dotato di adeguata e comprovata professionalità al fine di redigere la presente "perizia".

Predetto incarico si assume ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) il quale stabilisce che:

*"1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.*

[...]

*4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro."*

## 2. Svolgimento dell'incarico

Per l'effettuazione dell'analisi, sono stati utilizzati i seguenti documenti acquisiti presso la sede amministrativa della associazione:



1. conto economico con situazione contabile al 31/12/2023;
2. conto economico con situazione contabile al 31/12/2022;
3. conto economico con situazione contabile al 31/12/2021;
4. lista inventariale al 31/05/2024;
5. Modello Redditi ENC 2023;
6. Modello Redditi ENC 2022;
7. Modello 770/2023;
8. Modello 770/2022;
9. DURC regolare rilasciato in data 11/03/2024 con scadenza validità 09/07/2024;
10. saldi estratto conto aziendale al 31/05/2024;
11. dichiarazione legale rappresentante assenza debiti e passività;
12. statuto aggiornato;
13. elenco soci aggiornato;
14. qualsiasi altro atto/contratto da ritenersi rilevante ai fini della stima e riferito all'azienda oggetto di stima.

Le operazioni peritali si sono sviluppate tramite contatti periodici con il legale rappresentante dell'Ente e il segretario che cura la gestione amministrativa che hanno fornito il necessario supporto. La documentazione richiesta è stata acquisita per mezzo di frequenti scambi informativi.

L'associazione, alla data di redazione della presente perizia, non è titolare di contratti di leasing e non è proprietaria di immobili.

L'associazione usufruendo del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/91, non ha obblighi contabili e di tenuta di libri contabili. L'amministrazione dell'associazione viene gestita direttamente dai volontari su supporto digitale tramite una contabilità puramente "finanziaria" che si limita a rilevare costi e ricavi per cassa. Si è reso pertanto necessario ricostruire parzialmente il patrimonio aziendale tramite il reperimento delle informazioni e dei dati contabili in merito alle attività e alle passività esistenti.

Sulla base delle verifiche a campione effettuate, lo scrivente perito ritiene che l'insieme delle

procedure amministrative e contabili in essere, oggi come alla data di riferimento della presente perizia, garantiscano un livello di attendibilità adeguato dei dati utilizzati nel processo valutativo.

Il sottoscritto perito, a seguito di espressa interrogazione, ha avuto formale assicurazione dal legale rappresentante che alla data in cui si riferisce la perizia l'Associazione:

- non ha in essere debiti verso fornitori oltre a quelli già evidenziati nella valorizzazione del patrimonio;
- non ha in essere debiti nei confronti di istituti di credito o altri finanziatori;
- non ha in essere debiti nei confronti di dipendenti o collaboratori oltre a quelli già evidenziati nella valorizzazione del patrimonio;
- non ha in essere debiti di carattere previdenziale e assistenziale né di trattamento di fine rapporto oltre a quelli già evidenziati nella valorizzazione del patrimonio (confermato anche da consulente paghe);
- tutti i membri del Direttivo svolgono la loro carica gratuitamente;
- non sussistono ad oggi particolari elementi che possano far emergere passività.

In merito alla sua posizione fiscale, per tutti gli anni antecedenti al conferimento, il perito ha verificato che l'Associazione ha presentato regolarmente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

### 3. L'Associazione da valutare

#### 3.1. Cenni storici, struttura giuridica e organizzazione attuale

Dalla sua fondazione nel 2011 l'Associazione si occupa di produrre, organizzare e portare in scena spettacoli teatrali contemporanei, con un'attenzione particolare ai nuovi linguaggi della scena contemporanea e alle nuove drammaturgie di autori viventi.

Dal punto di vista giuridico è una Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro disciplinata dagli articoli da 36 a 42 del Codice Civile.

La lista soci aggiornata alla data di redazione della presente perizia è la seguente:

Nome	Cognome
Emanuele	Cerra
Lorenzo	Zanghielli



*[Handwritten signature]*

*Emanuele Cerra*

Carmelo	Cerra
Elena	Cerra
Patrizio	Giacomelli
Gabriele	Mattè
Gianluigi	Righi
Cinzia	Tononi

Gli organi sociali attualmente in carica sono i seguenti.

#### Consiglio direttivo

Nome	Carica
Emanuele Cerra	Presidente
Lorenzo Zanghielli	Vice Presidente
Carmelo Cerra	Tesoriere

### 3.2. L'attività svolta

L'Associazione lavora su questi ambiti:

- Lavoro sulla autorialità e innovazione drammaturgica: si cercano testi di prosa post drammatica di drammaturghi italiani e stranieri viventi. I luoghi si mescolano assieme agli spazi, uno spettacolo inizia dal suo epilogo e i personaggi si mescolano uno nell'altro. Gli attori stessi non interpretano più dei personaggi ma ne assumono dei ruoli.
- Prosa performativa: gli attori sono strumenti del pubblico. Lo spettatore, nel gioco scenico, è rappresentato da un attore che nemmeno recita più, viene guidato dallo spettatore e ne decide il destino, l'attore è il suo campione nel gioco.
- Il ruolo registico e l'estetica: il regista trasla e media le peculiarità drammaturgiche per il pubblico, fornendo chiavi di lettura, ma non soluzioni semplicistiche in favore di una comprensione meramente "passiva" dello spettacolo.
- Lavorare con i giovani: la squadra della compagnia mette assieme molte generazioni diverse.

## 4. Finalità della valutazione

La presente relazione di stima ha come finalità quella di attestare che il valore attribuibile al patrimonio dell'Associazione Culturale EVOE'! Teatro sia almeno pari a quello richiesto

dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore), il quale ha fissato la misura minima del patrimonio necessario per ottenere la personalità giuridica in euro 15.000 per le associazioni. A norma delle disposizioni contenute nel comma 4 del citato art. 22, il patrimonio minimo potrà essere costituito da "una somma liquida e disponibile" ovvero "da beni diversi dal denaro". A tal fine è stato richiesto al sottoscritto perito di redigere una relazione giurata che attesti che il patrimonio della Associazione sia almeno pari al valore minimo previsto da detta disposizione normativa.

## 5. Il criterio di valutazione adottato

Vista anche la finalità della presente relazione di stima, il sottoscritto perito, per la valutazione del patrimonio dell'Associazione Culturale EVOE'! Teatro, ha ritenuto opportuno applicare il **metodo patrimoniale puro** che esprime il valore in funzione del patrimonio di cui la stessa dispone e prende in considerazione tra gli elementi attivi solo i beni materiali, oltre ai crediti e alla liquidità.

La formula da applicare in questo caso è la seguente:

$$V = K$$

dove:

V = valore dell'azienda

K = capitale netto rettificato.

La scelta di tale metodo è stata fatta in quanto l'espressione del valore aziendale in funzione del patrimonio:

- limita il grado di incertezza della valutazione;
- è analitica in quanto condotta distintamente per ciascun elemento del patrimonio;
- è a valori correnti in quanto consente di apprezzare l'effettiva consistenza al momento della stima.

Si aggiunge inoltre che la natura associativa presuppone una gestione non finalizzata all'ottenimento di un margine reddituale e quindi la scelta di un metodo di valutazione basato su indici reddituali o su performance aziendali non sarebbe in linea con la natura stessa dell'azienda oggetto di valutazione.

## 6. La valutazione del patrimonio della Associazione Culturale EVOE'! Teatro



Come già specificato precedentemente l'Associazione è gestita con una contabilità "finanziaria" che prevede la sola registrazione per cassa delle movimentazioni che prevedono entrate e uscite finanziarie, si è reso pertanto necessario ricostruire il patrimonio tramite il reperimento delle informazioni e dei dati contabili in merito alle attività e alle passività esistenti al 31/05/2024.

Le voci che compongono le attività dell'azienda oggetto di stima risultano così composte.

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DESCRIZIONE	31/05/2024	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Attrezzatura	16.132,36	2.960,78	13.171,58
F.do amm.to attrezzatura	0,00	0,00	0,00
<b>Valore netto contabile</b>	<b>16.132,36</b>	<b>2.960,78</b>	<b>13.171,58</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>16.132,36</b>	<b>2.960,78</b>	<b>13.171,58</b>

Il valore dell'attrezzatura è stato riconciliato con l'inventario patrimoniale fornito dall'Associazione. Il perito ha potuto verificare fisicamente l'esistenza e lo stato di usura dell'attrezzatura.

Rispetto al valore inventariale il perito ha ritenuto opportuno applicare una percentuale di svalutazione che tenesse conto dell'anzianità di ogni cespite.

### CREDITI VERSO CLIENTI

DESCRIZIONE	31/05/2024	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Crediti v/clienti	93.465,91	0,00	93.465,91
<b>Valore netto contabile</b>	<b>93.465,91</b>	<b>0,00</b>	<b>93.465,91</b>
<b>TOTALE CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>93.465,91</b>	<b>0,00</b>	<b>93.465,91</b>

Non si rendono necessarie rettifiche ai valori dei crediti verso clienti in quanto si tratta di fatture emesse e contributi già assegnati per i quali non si ravvisa alcun rischio di mancato incasso.

### CREDITI TRIBUTARI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

DESCRIZIONE	31/05/2024	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Credito IRES (trattenute 4%)	2.640,86	0,00	2.640,86
INAIL	175,94	0,00	175,94
<b>Valore netto contabile</b>	<b>2.816,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,80</b>

Non si rendono necessarie rettifiche in quanto si tratta di crediti IRES certificati dai relativi

enti eroganti e crediti INAIL già utilizzati in compensazione.

### DISPONIBILITA' LIQUIDE

DESCRIZIONE	31/05/2024	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Disponibilità liquide	141.591,48	0,00	141.591,48
<b>Valore netto contabile</b>	<b>141.591,48</b>	<b>0,00</b>	<b>141.591,48</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>141.591,48</b>	<b>0,00</b>	<b>141.591,48</b>

Si tratta delle disponibilità liquide disponibili sul conto corrente associativo.

Le **passività** dell'azienda risultano così composte.

### DEBITI VERSO FORNITORI

DESCRIZIONE	31/05/2024	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Debiti v/fornitori	1.925,42	0,00	1.925,42
<b>Valore netto contabile</b>	<b>1.925,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,42</b>
<b>TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>1.925,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,42</b>

### DEBITI TRIBUTARI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI


DESCRIZIONE	31/05/2024	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
IRPEF	1.030,65	0,00	1.030,65
INPS	2.288,79	0,00	2.288,79
INAIL		0,00	0,00
<b>Valore netto contabile</b>	<b>3.319,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,44</b>
<b>TOTALE DEBITI DIVERSI</b>	<b>3.319,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,44</b>

### DEBITI DIVERSI

DESCRIZIONE	31/05/2024	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Dipendenti c/to retribuzioni	9.250,33	0,00	9.250,33
<b>Valore netto contabile</b>	<b>9.250,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,33</b>
<b>TOTALE DEBITI DIVERSI</b>	<b>9.250,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,33</b>

Tutti gli importi che compongono le passività dell'azienda non necessitano di rettifiche.

Non sussistono al momento della redazione della perizia ulteriori passività in carico alla Associazione così come certificato anche da autodichiarazione appositamente rilasciata dal legale rappresentante.




Stante la descrizione degli elementi dell'attivo e del passivo sopra riportati si riporta di seguito una sintesi per macro categorie con la valorizzazione del valore del patrimonio in seguito alle rettifiche effettuate.

VOCE	31/05/2024	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
<b>ATTIVO</b>			
Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiale	16.132,36	2.960,78	13.171,58
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	96.282,71	0,00	96.282,71
Disponibilità liquide	141.591,48	0,00	141.591,48
Ratei e risconti attivi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>254.006,55</b>	<b>2.960,78</b>	<b>251.045,77</b>
<b>PASSIVO</b>			
Fondi TFR	0,00	0,00	0,00
Debiti	14.495,19	0,00	14.495,19
Ratei e risconti passivi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.495,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.495,19</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>239.511,36</b>	<b>2.960,78</b>	<b>236.550,58</b>



### ATTESTAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO

Il sottoscritto, a fronte di quanto sopra esposto, dichiara che il valore del patrimonio netto, espresso alla data del 31 maggio 2024, della Associazione Culturale EVOE'! Teatro, ammonta ad un importo arrotondato non inferiore ad € 235.000.- (duecentotrentacinquemila//00), quindi ampiamente superiore all'importo minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) per il riconoscimento della personalità giuridica.


Alla luce di quanto sopra esposto il sottoscritto perito

attesta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) che il valore del patrimonio netto come sopra definito è almeno pari ad euro 15.000.

Quanto sopra viene asseverato con giuramento.

Fatto a Rovereto oggi 10 luglio 2024





**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  
DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO  
ALL'ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO  
(ARTICOLO 68 TER LEGGE NOTARILE 89/1913  
- ARTICOLO 22 D.LGS. 82/2005)**

Io sottoscritto dott. Orazio Marco Poma, Notaio in Rovereto, con studio in via E. Bezzi n. 30, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di Certificato di Vigenza valido dal giorno 4 settembre 2023 al giorno 4 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019, attesto che la presente copia (che si produce unitamente alla presente attestazione in numero 33 (trentatre) pagine compresa la presente) rilasciata su supporto informatico (PDF/A) è conforme al documento originale ai miei rogiti formato su supporto analogico e firmato a norma di legge.

Rovereto (TN), 11 luglio 2024.

Firma digitale del Notaio Orazio Marco Poma di Rovereto.